

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N.9 DEL 18.12.07

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA'  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI.

## **ART.1 - FINALITA'**

Il presente regolamento predetermina e rende pubblici, ai sensi dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità adottati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli (CCIAA) per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, di tutela dei mercati, dei consumatori e dei lavoratori; il tutto finalizzato allo sviluppo economico provinciale.

Con il presente regolamento la CCIAA si propone di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilendo i criteri, i limiti, le modalità e le verifiche dei risultati con cui concede il sostegno finanziario alle suddette iniziative promozionali.

Il regolamento non si applica agli impegni finanziari previsti da norme di legge o derivanti da accordi, convenzioni o atti statutari o regolamentari di soggetti di cui la CCIAA sia parte.

## **ART.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. La CCIAA, a norma dell' art.2 della legge n. 580 del 29.12.1993 e dell'Art. 2 del proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale, anche attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associata, con le istituzioni comunitarie, le amministrazione statali, le regioni, le autonomie locali e funzionali e le associazioni di categoria. La CCIAA esercita funzioni di promozione economica anche nella loro proiezione nazionale in relazione alle implicazioni transfrontaliere e comunitarie oltre che internazionali. Eventuali interventi di promozione economica sono effettuati anche al di fuori dell' ambito provinciale, qualora siano comunque prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia della provincia di Napoli.

2. La CCIAA nell'ambito della Relazione previsionale e programmatica e del programma triennale di cui all' Articolo 11 comma c) e d) della Legge 580/93 e degli Artt. 4 e 5 del DPR 254/05, definisce gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo dell' economia locale individuando l'ammontare delle risorse a ciò destinate in sede di approvazione del bilancio preventivo dell' esercizio di riferimento. Tali risorse pos-

sono variare nel corso dell' esercizio di riferimento in relazione a variazioni e/o assestamenti approvati dagli organismi competenti.

3. L' attuazione delle iniziative promozionali realizzate con il sostegno finanziario della CCIAA può avvenire direttamente ovvero tramite i soggetti di cui al seguente Art. 3 ed in coerenza con gli obiettivi della Relazione Previsionale e Programmatica annuale e triennale approvata dal Consiglio.

### **ART.3 - FORMAZIONE DELLE RISORSE DI BILANCIO DESTINATE ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI**

1. Le risorse destinate ad attività promozionali in sede di bilancio preventivo, di variazione e di assestamento sono articolate nei seguenti aggregati:

A)Una quota destinata ad iniziative camerali svolte direttamente e/o affidate alle Aziende Speciali e/o a società, consorzi e organismi controllati o partecipati dalla CCIAA ovvero proposte dai soggetti di cui sopra.

B)Una quota destinata al sostegno delle attività dei Consorzi Collettivi Fidi (Confidi) nelle forme dell'incremento dei fondi rischi, abbattimento tassi d'interessi, contributi per le trasformazioni e/o fusioni delle strutture esistenti ov-

vero per il miglioramento della loro efficienza ed efficacia.

C) Una quota destinata ad iniziative promosse da soggetti, senza fine di lucro, maggiormente rappresentativi di interessi diffusi, anche settoriali, a tutela del sistema delle imprese del territorio, dei consumatori e dei lavoratori ed aventi rilevanza nazionale e/o particolare specificità nel sistema economico della provincia.

D) Una quota destinata ad iniziative proposte da enti pubblici e privati finalizzati a:

- Iniziative di promozione economica la cui specificità o originalità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale.
- Iniziative di rilevanza per il sistema socio economico locale le quali rivestono un carattere sporadico e occasionale.

E) Una quota destinata ad iniziative promozionali proposte da enti pubblici e privati il cui ammontare erogato, per ciascuna di esse, non sia superiore a 20.000 Euro, al fine di assolvere funzioni derivanti dai compiti di rappresentanza economica del sistema territoriale. Tale quota, nel suo complessivo importo, non potrà in ciascun esercizio essere

superiore alla misura del 2,50% (due virgola cinquanta per cento) delle risorse destinate a tutte le attività promozionali di cui al presente articolo.

**ART. 4 - Tipologie, disciplina e strumenti dell'ausilio finanziario ad iniziative promozionali**

1. Le forme di ausilio finanziario alle iniziative promozionali attuate dalla CCIAA possono essere le seguenti:

- Sovvenzioni

Si intende per sovvenzione il sostegno finanziario integrale dell'iniziativa così come derivante dal consuntivo finale comprovato da adeguata documentazione probatoria della spesa, da verificarsi a cura degli uffici camerali preposti; le sovvenzioni possono essere concesse esclusivamente a società, organismi e strutture facenti parte del sistema camerale nonché alle associazioni senza scopo di lucro maggiormente rappresentative di interessi diffusi ed aventi rilevanza nazionale e/o particolare specificità nel sistema economico della provincia.

- Contributi

Si intende per contributo un sostegno finanziario pari, al massimo, al 50% del budget totale, consuntivato mediante a-

deguata documentazione probatoria, da verificarsi a cura degli uffici camerali preposti.

- Sponsorizzazioni

Si intende per sponsorizzazione il sostegno finanziario a manifestazioni e/o eventi di particolare rilevanza per il tessuto socio-economico locale e di ampia portata territoriale.

La sponsorizzazione prevede il pagamento parziale delle spese legate strettamente all'organizzazione ed alla realizzazione della manifestazione e/o evento dal quale la CCIAA consegue un ritorno di immagine e la promozione delle proprie attività con una visibilità correlata e proporzionata al sostegno finanziario fornito.

- Convenzioni

Si intende per convenzione avente durata annuale, eventualmente rinnovabile, il sostegno finanziario ad iniziative durature e istituzionalizzate, di particolare utilità e rilevanza per il sistema socio-economico locale, realizzate con enti pubblici o privati di particolare rappresentatività o portatori di significativi interessi generali e/o settoriali, organizzatori delle stesse.

Le convenzioni possono prevedere sostegni sia di tipo operativo sia di tipo finanziario.

- Bandi

Si intende per bando il sostegno finanziario ad iniziative di particolare rilevanza per il sistema socio-economico locale, progettate e realizzate da soggetti pubblici o privati anche appartenenti al sistema camerale quali le aziende speciali, le società o consorzi controllati o partecipati.

I bandi settoriali sono aperti solo a specifiche tipologie di intervento ed a singoli settori merceologici e sono volti esclusivamente alla promozione ed alla crescita di questi ultimi.

Tali bandi devono prevedere i soggetti che vi possono concorrere, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione, la quantificazione del sostegno finanziario previsto, le modalità di liquidazione.

- Borse di studio

Si intendono per borse di studio il sostegno finanziario ad iniziative promosse direttamente dalla CCIAA, dagli enti del sistema camerale e da enti di particolare prestigio finalizzate alla valorizzazione di studenti e/o laureati, aventi residenza nel territorio provinciale, rivelatisi particolar-

mente meritevoli in base al proprio curriculum vitae. Tale sostegno finanziario, può raggiungere il 100% dei costi previsti ed è volto a creare un bacino di "talenti" in una prospettiva di potenziamento scientifico, culturale e della formazione manageriale della provincia di Napoli.

**2.** Gli ausili finanziari sotto forma di sponsorizzazioni, convenzioni, bandi e borse di studio possono essere concessi solo per iniziative da realizzarsi in data successiva al relativo provvedimento.

Per le sovvenzioni ed i contributi, il sostegno finanziario, una volta concesso, potrà riguardare esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di ricezione della domanda, così come risultante dal Protocollo della CCIAA.

#### **Art. 5 - Criteri di selezione**

1. La Giunta camerale, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio della Relazione previsionale e programmatica e del relativo bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, provvede a pubblicare sul sito internet della CCIAA, previo comunicato stampa, i sopraindicati documenti dando la possibilità ai soggetti di cui al precedente art. 3, improrogabilmente entro i suc-

cessivi 60 giorni solari e consecutivi, di trasmettere alla Presidenza della Giunta le iniziative per le quali si richiedono gli ausili finanziari di cui al precedente art. 4. Detti termini non trovano applicazione per gli ausili finanziari a valere sulle risorse di cui al precedente art.3 lettera A).

La procedura di cui al presente art. 5 ed al successivo art. 6, non trova applicazione in relazione al sostegno delle attività dei Consorzi Collettivi Fidi (Confidi) di cui al punto B) del precedente art. 3, in quanto oggetto di specifica regolamentazione.

2. Le iniziative dovranno essere corredate almeno da:

- Domanda di ausilio finanziario, sottoscritta dal legale rappresentante.
- Dichiarazione di essere in regola con il pagamento del diritto annuale, se dovuto.
- Dettagliata descrizione dell'iniziativa con chiara evidenziazione della coerenza con gli obiettivi di cui alla Relazione previsionale e programmatica e degli effetti sul sistema socio-economico del territorio provinciale. Le iniziative per le quali si richiede l'ausilio finanziario della

CCIAA dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ciascun esercizio.

- Modalità del ritorno di immagine e di visibilità della CCIAA.
- Coerenza con gli indirizzi programmatici dell' UE, nazionali e regionali con particolare riferimento per questi ultimi alla programmazione delle risorse finanziarie comunitarie.
- Dettagliato preventivo economico dell'iniziativa con indicazione delle spese e delle entrate. Detto preventivo dovrà indicare tra le entrate i contributi richiesti e/o ottenuti da altri enti pubblici.

Eventuali richieste di ausili finanziari relative ad iniziative pluriennali potranno essere presentate limitatamente alle spese di cui all'esercizio di riferimento solo dai soggetti di cui all'art. 3, lettera A).

3. La Giunta camerale, a seguito di apposita istruttoria da parte degli uffici camerali competenti, valutata la coerenza delle iniziative con gli obiettivi da perseguire come definiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica e del Programma Triennale di cui all'art. 3, delibera entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno sulle

iniziative meritevoli di sostegno finanziario nelle varie forme previste dal precedente art. 4 a valere sul bilancio preventivo ed entro il 31 ottobre di ciascun anno a valere sulle eventuali rivenienze del bilancio di previsione e di assestamento. Detti termini non trovano applicazione per gli ausili finanziari a valere sulle risorse di cui al precedente art.3 lettera A).

Al fine di consentire la concessione di ausili finanziari in favore di iniziative da realizzarsi nei primi mesi di ciascun esercizio, gli uffici camerali competenti dovranno provvedere alla relativa istruttoria prioritariamente e comunque tempestivamente in modo tale da consentire all'organo deliberante di assumere le relative determinazioni prima del previsto avvio delle iniziative.

La concessione o il diniego del contributo si conclude attraverso deliberazione motivata della Giunta Camerale da comunicarsi all'interessato.

In caso di accoglimento della domanda, il dispositivo del provvedimento deve indicare l'importo del contributo, il soggetto beneficiario ed eventuali condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione.

**Art. 6 - Liquidazione, verifica dei risultati, spese ammissibili**

1. Il dirigente competente dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento di concessione dell'ausilio finanziario, precisandone il contenuto e le condizioni.

Il soggetto interessato, conclusa l'iniziativa, dovrà trasmettere all'ufficio competente entro 90 giorni perentori dalla conclusione dell'iniziativa la richiesta di liquidazione unitamente alla seguente documentazione:

- Relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati raggiunti finalizzati allo sviluppo economico locale;
- Rendiconto analitico delle entrate e delle spese sostenute. Nel caso in cui nel rendiconto si evidenzi un avanzo il contributo camerale verrà ridotto nella misura necessaria a garantire il pareggio delle iniziative;
- Copia della documentazione di spesa in originale, in copia conforme all'originale o in copia vistata per presa visione dell'originale da un funzionario camerale. Il beneficiario del contributo, se ente pubblico o azienda speciale o società, organismo e struttura del sistema camerale, in luogo delle copie dei documenti di spesa può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi

del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, o provvedimento dell'organo deliberante ove si approva il rendiconto delle uscite e delle entrate relative all'iniziativa;

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che le spese risultanti dalla documentazione allegata in copia semplice alla dichiarazione medesima, sono reali ed effettivamente sostenute per l'iniziativa oggetto dell'ausilio finanziario;
- Documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti (ad esempio dichiarazione sull'assoggettabilità o meno dell'ausilio finanziario alla ritenuta d'acconto del 4%);
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sui contributi pubblici ricevuti nell'esercizio in corso e nei due precedenti ed il titolo in base al quale sono stati concessi.

Il soggetto organizzatore è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni qualora non consegnati alla Camera.

Le iniziative per le quali si richiede l'ausilio finanziario della CCIAA dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, salvo eventuale motivata proroga fino ad un massimo di tre mesi concessa dal competente dirigente.

2. Pervenuta la documentazione, il dirigente dell'area competente la acquisisce agli atti dopo averne verificato completezza, il contenuto e la regolarità e trasmette l'atto di liquidazione all'ufficio ragioneria per il pagamento, attestando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, nonché il risalto dato all'intervento camerale.

La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti deve intendersi quale rinuncia definitiva all'ausilio.

Le spese previste per ogni iniziativa devono essere distinte analiticamente per tipologia in modo da consentire la valutazione delle stesse.

Sono ammissibili le spese e i costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative ammesse all'ausilio finanziario che siano chiaramente e specificamente imputabili alle stesse.

Sono ammissibili le spese per l'informazione, la diffusione e la comunicazione dell'iniziativa proposta, anche con mezzi a tecnologia avanzata.

Non sono ammissibili:

- a) spese di rappresentanza;
- b) spese per investimento o acquisto di attrezzature (ad esclusione delle aziende speciali o delle società in cui la CCIAA sia socio unico).

**Art. 7 - Informazioni sulle iniziative che hanno beneficiato dell'ausilio finanziario della CCIAA.**

La relazione dettagliata sullo svolgimento delle iniziative, di cui all'art. 6 comma 1, che hanno beneficiato dell'ausilio finanziario della CCIAA sarà custodita e catalogata per argomento e per annualità dagli uffici camerali competenti e sarà pubblicata in una specifica sezione del sito internet della CCIAA.

**Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione della Giunta n. 534 del 23.7.1991 e modificato con la delibera n. 56 del 19.3.1996 ed entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo camerale in uno alla delibera consiliare di approvazione. Esso non si applica, comunque, ai

provvedimenti di ausilio finanziario deliberati dalla Giunta  
camerale fino al 31 dicembre 2007.